



ATTO N. DD 1487

DEL 06/04/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 309

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 043 dir. 01 “collegam. per Prascorsano” al km. 0+950 circa, in territorio del Comune di Prascorsano e San Colombano Belmonte.
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. Ditta Nordex S.r.l. - Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul Torrente Gallenca.

Premesso che:

- lungo la S.P. n. 043 dir. 01 “collegam. per Prascorsano” al km. 0+950 circa, in territorio del Comune di Prascorsano e San Colombano Belmonte, la Ditta Nordex s.r.l. (con sede in via Fratelli Berra, 64 – Ozegna (To)), è stata incaricata dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul Torrente Gallenca comprendenti il rifacimento dei giunti di dilatazione, il ripristino della pavimentazione e altri lavori accessori e complementari;
- con nota inviata a mezzo mail in data 02/04/2021, la Ditta Nordex s.r.l., al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere, lungo il tratto delle S.P. n. n. 043 dir. 01 “collegam. per Prascorsano” oggetto di intervento, dal giorno 06/04/2021 al giorno 06/05/2021.

•
Visti il D.P.C.M. del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23/02/2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore.

Ciò premesso e considerato, lungo la S.P. n. 043 dir. 01 “collegam. per Prascorsano” al km. 0+950 circa, in territorio del Comune di Prascorsano e San Colombano Belmonte, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per tutti i veicoli



mediante l'istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere:

- istituzione del limite di velocità a 30 km/h e del divieto di sorpasso e di sosta,
- di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno 06/04/2021 al giorno 06/05/2021 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 04 geom. Marco Severico.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 043 dir. 01 "collegam. per Prascorsano" al km. 0+950 circa, in territorio del Comune di Prascorsano e San Colombano Belmonte, di provvedere al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per tutti i veicoli mediante l'istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere:



- istituzione del limite di velocità a 30 km/h e del divieto di sorpasso e di sosta,
- di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno 06/04/2021 al giorno 06/05/2021 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Il Direttore dei Lavori incaricato dott. ing. Giovanni Luca Zagardo e il Responsabile dell'U.O. 04 geom. Marco Severico della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 di questa Città Metropolitana di Torino con sede in corso Inghilterra, 7 – Torino – e-mail: viabilita1@cittametropolitana.torino.it
- il responsabile per l'impresa esecutrice dei lavori geom. Stefano Rendinelli e la ditta Nordex s.r.l. con sede in via Fratelli Berra, 64 – Ozegna (To) e-mail: amministrazione@nordexsrl.com
-

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23/02/2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli



Città metropolitana di Torino

artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 06/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani